

COMUNE DI SALERNO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Num: 458

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – TARIFFE – PROVVEDIMENTI.
(Pro. N. 2025/490)

L'anno duemilaventicinque addì ventisei del mese di Novembre, alle ore 11:50, in Salerno e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

NAPOLI VINCENZO	P
MEMOLI PASQUALINA	P
AVOSSA EVA	P
DE ROBERTO PAOLA	A
FALCONE GAETANA	P
FERRARA ALESSANDRO	P
GALDI ROCCO	P*
LOFFREDO DARIO	P
NATELLA MASSIMILIANO	P
TRINGALI CLAUDIO	P

Presiede l'adunanza il Sindaco VINCENZO NAPOLI, partecipa alla seduta il Segretario Generale ORNELLA MENNA

* partecipa in videoconferenza

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore NAPOLI VINCENZO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita in allegato, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto comunale.

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.



LA GIUNTA

LA GIUNTA COMUNALE

premesso:

- che ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett f) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi comunali;
- che il D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*" all'art. 4, comma 1, prevede che con deliberazione del Consiglio Comunale è possibile istituire un'Imposta di Soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per ogni notte di soggiorno;
- che, per l'appunto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 17/10/2011 è stato approvato il primo Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, successivamente modificato con le delibere consiliari n. 14/2019, n. 10 2021 e n. 9/2023, in cui sono preciseate sia la misura dell'imposta che le modalità di pagamento;
- che ai sensi dell'art. 4, comma 4 del vigente Regolamento comunale sull'Imposta di Soggiorno nella Città di Salerno "*L'importo giornaliero dell'imposta di soggiorno può essere variato con delibera della Giunta Comunale, adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. f), del D. Lgs. n. 267/2000*"

considerato:

- che l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), dispone che gli Enti Locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre di ogni anno;
- che l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 dispone: "*Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- che l'art. 42 del TUEL n. 267/2000 attribuisce alla Giunta Comunale l'approvazione della misura delle tariffe dell'imposta di soggiorno;
- che l'art. 13, comma 15-quater, del D.L. n. 201/2011 nel testo vigente ha stabilito che "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.*";

considerato altresì:

- che il Comune di Salerno, in qualità di comune capoluogo di Provincia, è a vocazione fortemente turistica;
- che l'aumento dei prezzi al consumo ha provocato anche una maggiorazione della spesa necessaria per l'acquisto dei beni e servizi;
- che, parallelamente, l'ingente presenza turistica sul territorio comunale richiede adeguati servizi pubblici ed azioni costanti per la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico/ambientale, nonché la necessità di aumentare l'attrattiva della città come

destinazione di soggiorno attraverso l'organizzazione di eventi turistici, sportivi e culturali;

- che, pertanto, occorre sostenere, ulteriormente, gli interventi finalizzati a favorire l'incremento dei flussi turistici nella città, con particolare riferimento alla sua promozionalizzazione, alla manutenzione dei vari parchi presenti sul territorio, al trasporto pubblico locale, nonché al suo potenziamento come meta ambita in chiave anche extra balneare (come ad esempio nel periodo invernale la manifestazione "Luci d'Artista", "Salerno Letteratura", "Premio Charlot"/eventi Arena del Mare...), attraverso eventi di natura culturale, sociale e sportiva;

Atteso:

- che in merito alla differenziazione dei periodi attualmente in vigore ossia: - dal 1 ottobre al 31 gennaio e restante periodo dell'anno - è sempre stato escluso il periodo estivo, seppur di alta stagionalità, con importi di tariffe minori applicate rispetto al 1 ottobre e 31 gennaio;
- che nell'ambito della programmazione dei flussi turistici, da parte dell'Assessorato al Turismo e Spettacolo, si sta avviando un processo di destagionalità volta a garantire maggiori benefici per una distribuzione più equa dei flussi stessi durante tutto l'anno solare;

Ritenuto:

- in base a quanto sopra riportato, di modificare le tariffe attualmente in vigore dell'Imposta di Soggiorno per le tipologie di seguito indicate, in misura proporzionale rispetto alle categorie delle strutture ricettive ma uguali per tutto l'anno, senza distinzione di stagionalità, e precisamente:

a) per i pernottamenti effettuati in alberghi a 4 e 5 stelle l'imposta di soggiorno è pari ad:

- Euro 4,00 (quattro/00) al giorno per persona per tutto l'anno;

b) per i pernottamenti effettuati in agriturismo, nelle residenze turistiche alberghiere e negli alberghi a 1 stella, 2 stelle e 3 stelle l'imposta di soggiorno è pari ad:

- Euro 3,00 (tre/00) al giorno per persona per tutto l'anno;

c) per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea -, nonché nei bed and breakfast, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie e locazioni brevi (di cui al D.L. n.50/2017 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2017) l'imposta di soggiorno è pari ad:

- Euro 2,00 (due) al giorno per persona per tutto l'anno;

Per tutte le tipologie innanzi indicate l'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi.

Restano fermi i casi di esenzioni come previsti dal vigente Regolamento Comunale.

-visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
- il vigente Regolamento Comunale dell'Imposta di Soggiorno;
- i pareri favorevoli resi sull'antescritta proposta, ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/00, in ordine alla sola regolarità tecnica dal Direttore del Settore Tributi e in ordine alla regolarità contabile dal Direttore del Settore Bilancio, Ragioneria e Società Partecipate,

D E L I B E R A

1) di stabilire le tariffe dell'Imposta di Soggiorno per le tipologie di seguito indicate, in misura proporzionale rispetto alle categorie delle strutture ricettive ma uguali per tutto l'anno solare, senza distinzione di stagionalità, e precisamente:

a) per i pernottamenti effettuati in alberghi a 4 e 5 stelle l'imposta di soggiorno è pari ad:

- Euro 4,00 (quattro/00) al giorno per persona per tutto l'anno;

b) per i pernottamenti effettuati in agriturismo, nelle residenze turistiche alberghiere e negli alberghi a 1 stella, 2 stelle e 3 stelle l'imposta di soggiorno è pari ad:

- **Euro 3,00 (tre/00) al giorno per persona per tutto l'anno;**

c) per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea -, nonché nei bed and breakfast, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie e locazioni brevi (di cui al D.L. n.50/2017 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2017) l'imposta di soggiorno è pari ad:

- **Euro 2,00 (due) al giorno per persona per tutto l'anno;**

Per tutte le tipologie innanzi indicate l'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi.

Restano fermi i casi di esenzioni come previsti dal vigente Regolamento Comunale.

2) di disporre che per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimangono confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006 le misure dell'imposta applicate nel precedente esercizio;

3) di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune e sul Portale del Federalismo Fiscale;

4) dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater del D.L. n. 201/2011, le tariffe così determinate hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione della delibera di approvazione delle tariffe sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

5) mandare al Settore Bilancio, Ragioneria e Società Partecipate, al Settore Tributi ed Entrate Comunali ed al Settore Sistemi Informativi per quanto di competenza;

6) rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.

Del che è verbale

IL SEGRETARIO
ORNELLA MENNA

IL PRESIDENTE
VINCENZO NAPOLI